



COMUNE DI GROMO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE.

approvato con deliberazione consiliare nr. 100 dell 22/12/1998
modificato con deliberazione n. 20 in data 15/03/2001
modificato con deliberazione n. 76 del 28/11/2001
modificato con deliberazione n. 7 in data 22/02/2011

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.	3
Art.2 - Definizione delle entrate.	3
Art.3 - Regolamentazione delle entrate.....	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.....	3
Art. 5 -Forme di gestione delle entrate.	4
Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate.....	4
Art.7 - Attività di verifica e di controllo.	5
Art.8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.....	5
Art.9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.	5
Art.10 - Sanzioni.....	5
Articolo n. 11 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi.....	5
Art.12 - Tutela giudiziaria.....	5
Art.13 - Forme di riscossione volontaria.	6
Art.14 - Forme di riscossione coattiva.....	6
Art.15 - Autotutela.....	6
Art.16 - Entrata in vigore.....	6

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune , sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità delle disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni , delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art.2 - Definizione delle entrate.

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato , le quali , in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione , individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali , regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1 , quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed , in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art.3 - Regolamentazione delle entrate.

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze , unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, per cui possono essere variate in aumento o in diminuzione ogni anno, nel rispetto dei suddetti termini temporali.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e , comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 5 -Forme di gestione delle entrate.

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a) Gestione associata con altri enti locali;
 - b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
 - d) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43;
 - e) Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
 - f) In caso di affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, che deve risultare da apposita documentata relazione del Funzionario Responsabile, contenente, inoltre, un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia d'entrata, con previsione dei possibili margini riservati al gestore.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini e può essere rinnovato.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
(Art. 5 interamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data 22/02/2011)

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate.

1. E' responsabile delle entrate del Comune il responsabile dell'area economico-tributaria del Comune e, per quanto di loro competenza, i responsabili delle varie aree funzionali in cui è suddivisa l'attività amministrativa del Comune.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 la liquidazione,l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art.7 - Attività di verifica e di controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce , comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
3. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio , il funzionario può invitare il contribuente a fornire chiarimenti , adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art.8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Art.9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali , a seguito di controlli di cui all'art.7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e il termine per il versamento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art.10 - Sanzioni.

1. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile dell'area economico-tributaria del Comune.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie possono essere previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Articolo n. 11 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi.

1. Salvo che uno specifico regolamento disponga altrimenti, i versamenti e i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore a € 12,00 (euro dodici/00).
(*Art. 11 modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data 22/02/2011*)

Art.12 - Tutela giudiziaria.

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile del Comune o il concessionario sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Art.13 - Forme di riscossione volontaria.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio , nel versamento diretto o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art.14 - Forme di riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure e le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti delle singole entrate.
2. Resta impregiudicata , per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e la convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al funzionario responsabile ed al concessionario la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

Art.15 - Autotutela.

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, o i concessionari possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti.
2. In presenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori :
 - a) grado di probabilità di soccombere in giudizio,
 - b) valore della lite,
 - c) costo della difesa,
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto esecutivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto e , in particolare, nelle ipotesi di :
 - a) doppia imposizione,
 - b) errore di persona,
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti,
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta,
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art.16 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.